

circ. n. 04/61592 del 30/04/2002

Oggetto: Quesito - Applicabilità al coadiutore della causa di esclusione di cui all'art. 6, punto 7) L. 1293/57 in combinato disposto con i successivi art. 9 e 18.

Codesto Ispettorato ha argomentato che poiché in virtù del combinato disposto degli art. 6, punto 7, e 18 della legge 22/12/1957 n. 1293 non potrebbe gestire una rivendita di generi di monopolio chi abbia rinunciato, nei precedenti cinque anni, alla gestione di altra rivendita, ne conseguirebbe, dato che il citato art. 6 viene esteso, dal successivo art. 9 anche al coadiutore, che non possa essere accolta l'istanza di nomina a coadiutore di persona che abbia precedentemente rinunciato alla titolarità di una rivendita se non siano decorsi cinque anni dall'avvenuta rinuncia.

Al riguardo la scrivente ritiene necessario formulare su tale punto interpretativo, da tempo controverso, le seguenti osservazioni.

Occorre in linea prioritaria rilevare che la causa di esclusione dalla gestione di una rivendita di persona che abbia rinunciato, nel precedente quinquennio, alla gestione di un analogo esercizio trova il suo esclusivo fondamento nel disposto di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Infatti la corretta applicazione dell'estensione dell'art. 6 alle rivendite, previsto dall'art. 18 della stessa legge 22 dicembre 1957, n. 1293, consiste nel sostituire il termine "magazzino" con la parola "rivendita" solo nel primo rigo dell'articolato dell'art. 6 predetto, fermo restando l'ulteriore disposto in cui non va sostituita, la parola "magazzino" con "rivendita".

Se così non fosse non avrebbe avuto alcuna ragione di essere la previsione di cui al predetto art. 5 della legge n. 384/1980 che stabilisce esplicitamente la precitata causa di esclusione.

Ciò premesso, ne consegue che, poiché l'art. 9 della legge 1293/57 estende al coadiutore le disposizioni dei precedenti art. 6 e 7 ma non, ovviamente, quelle dell'art. 5 della Legge 384/1980, nessun impedimento si frappone alla nomina a coadiutore di un soggetto che abbia rinunciato alla gestione di una rivendita da meno di un quinquennio.

Va da sé, tuttavia, che in relazione al vincolo posto dalla più volte citata legge n. 384/1980, non potrà essere autorizzato il subentro del coadiutore nella titolarità, in caso di vacanza dell'esercizio, se non sia trascorso il predetto limite temporale.

Occorre infine precisare che tale particolare interdizione trova però applicazione solo quando il soggetto interessato abbia rinunciato ad "analogo esercizio" ma non quando la rinuncia abbia riguardato la stessa rivendita oggetto di nuova richiesta di assegnazione.